

Edizione di martedì 2 Marzo 2021

CASI OPERATIVI

Rapporti di c/c: come si verifica la prescrizione?

di EVOLUTION

AGEVOLAZIONI

Credito d'imposta R&S&I&D: pubblicati i codici tributo

di Debora Reverberi

FISCALITÀ INTERNAZIONALE

DAC 6: gli elementi distintivi che interessano i trust

di Ennio Vial

AGEVOLAZIONI

Le modifiche al regime fiscale dei ristorni delle società cooperative

di Gennaro Napolitano

AGEVOLAZIONI

L'istanza per gli investimenti agevolati in startup e Pmi innovative

di Clara Pollet, Simone Dimitri

CASI OPERATIVI

Rapporti di c/c: come si verifica la prescrizione?

di **EVOLUTION**

Seminario di specializzazione

L'ATTIVITÀ DI RATING ADVISORY

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

Nel caso in cui si voglia eccepire la prescrizione per una serie di addebiti di competenze su un rapporto di c/c, come si individuano le rimesse solutorie in presenza di apertura di credito?

Nel caso in cui si debba verificare l'eventuale prescrizione del diritto alla ripetizione di una serie di competenze addebitate su un rapporto di c/c, occorre individuare il periodo antecedente al decennio dalla presentazione della richiesta di ripetizione.

Per richiesta di ripetizione, in genere, si fa riferimento alla data di notifica dell'atto di citazione o, eventualmente, ad una precedente comunicazione all'Istituto di credito con cui sono state avanzate specifiche contestazioni da parte del correntista.

A partire da questa data si individua il decennio anteriore e l'analisi ai fini della prescrizione riguarderà il periodo antecedente a tale arco temporale.



[CONTINUA A LEGGERE...](#)

AGEVOLAZIONI

Credito d'imposta R&S&I&D: pubblicati i codici tributo

di Debora Reverberi

Seminario di specializzazione

LABORATORIO SUL PATENT BOX – EVOLUZIONE NORMATIVA E ASPETTI OPERATIVI

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

Nella mattinata di ieri, 1° marzo, l'Agenzia delle entrate ha pubblicato la [risoluzione 13/E/2021](#) che istituisce i **codici tributo per l'utilizzo in compensazione delle quote annuali del credito d'imposta R&S&I&D**.

All'interno della triade dei crediti d'imposta del Piano Transizione 4.0 **mancavano infatti all'appello soltanto i codici tributo della R&S, IT e design**, la cui compensazione sarebbe già stata teoricamente possibile dal 01.01.2021, previa acquisizione della certificazione contabile, per le imprese con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare.

Le regole di fruizione del credito R&S&I&D sono dettate dal [comma 204](#) dell'[articolo 1 L. 160/2019](#) (c.d. Legge di Bilancio 2020) come di seguito illustrato.

Il credito d'imposta R&S&I&D è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'[articolo 17 D.Lgs. 241/1997](#) e soggiace ad un espresso divieto di cessione e trasferimento anche all'interno del consolidato fiscale.

Il momento di fruizione del credito d'imposta R&S&I&D decorre dal periodo d'imposta successivo a quello di sostenimento delle spese agevolabili (per la generalità delle imprese, dunque, dal 01.01.2021).

Tuttavia il diritto alla compensazione è subordinato all'avvenuto adempimento degli obblighi di certificazione contabile, estesi a tutte le imprese.

La compensazione è ammessa in **tre quote annuali di pari importo**. Come chiarito dal Mise nel recente convegno organizzato dalle associazioni di imprese manifatturiere Federmacchine e Anima, e in continuità con l'interpretazione dell'Agenzia delle entrate manifestata in occasione di Telefisco 2021 in materia di credito d'imposta per investimenti in beni strumentali, **il triennio rappresenta il periodo minimo di compensazione, con la conseguente facoltà**:

- **di riporto al periodo d'imposta successivo** dell'eventuale quota di credito **inutilizzata per incipienza**;
- **di riporto delle quote residue** per incipienza **anche oltre il periodo triennale di fruizione**.

Al credito R&S&I&D non si applicano i limiti annuali di compensazione di cui all'[articolo 1, comma 53, L. 244/2007](#) (250.000 euro annui) e di cui all'[articolo 34 L. 388/2000](#) (700.000 euro annui innalzati a 1 milione di euro per il 2020).

Il modello F24 è presentabile unicamente attraverso i **servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate**.

La fruizione del credito è automatica, non essendo subordinata ad autorizzazioni preventive dell'Agenzia delle entrate o di altro ente: **la compensazione può avvenire prima della trasmissione del modello redditi del periodo d'imposta di maturazione del credito e prima dell'invio della comunicazione al Mise**.

Per quanto concerne quest'ultimo adempimento si rammenta infatti che **la comunicazione al Mise**, introdotta dall'[articolo 1, comma 204, L. 160/2019](#), è funzionale esclusivamente all'acquisizione da parte del Mise dei dati necessari per il monitoraggio della misura agevolativa e che in tal senso il suo invio è previsto **su base volontaria delle imprese e in ottica collaborativa**: **l'eventuale inadempimento non incide né sull'ammissibilità all'agevolazione, né sul diritto alla fruizione del credito**.

Il modello, il contenuto, le modalità e i termini di invio della Comunicazione al Mise saranno resi noti con **provvedimento ministeriale di prossima emanazione** (atteso entro la fine del primo semestre 2021).

Con l'avvenuta istituzione dei codici tributo è dunque ora possibile, **previa acquisizione della certificazione contabile, compensare la prima quota annuale del credito d'imposta per investimenti in R&S&I&D effettuati nel 2020**.

I codici tributo istituiti sono nello specifico distinti in relazione ai seguenti crediti d'imposta:

- **credito R&S&I&D ex articolo 1, [commi 198 – 209, L. 160/2019](#)** (c.d. Legge di Bilancio 2020);
- **credito R&S potenziato nelle regioni del Mezzogiorno** (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia) *ex articolo 244, comma 1, D.L. 34/2020* (c.d. Decreto Rilancio);
- **credito R&S potenziato nelle regioni del centro Italia colpite dai sismi del 2016 e 2017** (Lazio, Umbria e Marche) *ex articolo 244, comma 1, D.L. 34/2020* (c.d. Decreto Rilancio).

Si rammenta che **per il biennio 2021/2022** sono disposte le seguenti **proroghe**:

- **credito R&S&I&D con aliquote e massimali potenziati dall'[articolo 1, comma 1064, lettere a\)-h\), L. 178/2020](#);**
- **credito R&S potenziato nelle regioni del Mezzogiorno con aliquote confermate in misura compresa tra il 25%-45% ex [articolo 1, comma 185, L. 178/2020](#).**

La Legge di Bilancio 2021 non dispone invece la proroga del potenziamento delle aliquote R&S nelle regioni del centro Italia al biennio 2021-2022.

Nella seguente tavola sinottica si riepilogano i **codici tributo istituiti per il credito d'imposta R&S&I&D**, con la precisazione che il campo del modello F24 “*anno di riferimento*” deve essere valorizzato con l’anno di maturazione del credito nel formato “AAAA”:

Codici tributo del credito d'imposta R&S&I&D ex L. 160/2019 e D.L. 34/2020

Tipologia di credito	Codice tributo	Anno di riferimento	Quote annuali di compensazione (numero minimo)
R&S&I&D	6938	Anno di maturazione del credito	3
R&S potenziato nel Mezzogiorno	6939	Anno di maturazione del credito	3
R&S nelle regioni del centro Italia (Lazio, Umbria e Marche)	6940	Anno di maturazione del credito	3

FISCALITÀ INTERNAZIONALE

DAC 6: gli elementi distintivi che interessano i trust

di Ennio Vial

Seminario di specializzazione

LE VARIABILI FISCALI NELLA PIANIFICAZIONE DEI GRUPPI MULTINAZIONALI

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

La **DAC 6** annovera una serie di casistiche che portano alla **segnalazione anche in ipotesi di trust**. Le casistiche più delicate attengono ai **criteri distintivi di cui alla lettera D**, ossia a quelli volti a **confondere le acque in merito alla trasmissione delle informazioni DAC2 CRS**, oppure in tema di **corretta individuazione del titolare effettivo**. Sotto questo profilo la [circolare 2/E/2021](#) non offre molti spunti innovativi, segnalando piuttosto le casistiche già proposte dal [D.M. 17.11.2020](#).

L'elemento distintivo D, punto 1, c) è così definito: *“la riclassificazione di redditi e capitali come prodotti o pagamenti che non sono soggetti allo scambio automatico di informazioni sui conti finanziari”*.

La Sezione I dell'Allegato A, lettera M al citato D.M. propone quale esempio il caso di un **trust** che paga conti o fatture **per conto di un beneficiario**. L'ipotesi è chiara. Se il trust Alfa è **residente in Italia** e attribuisce delle somme al beneficiario fiscalmente residente all'estero, l'evento troverà puntuale **segnalazione** ai fini CRS. Ebbene, per evitare detta segnalazione, il **trustee** potrebbe **pagare direttamente delle spese per conto del beneficiario**.

Il criterio distintivo D.1.f) contempla i meccanismi che possono inficiare **l'adeguata verifica dei titolari effettivi**. La Sezione I dell'[Allegato A](#) del D.M., lettera H, propone il seguente esempio: *“Un meccanismo elaborato per indurre in errore un'istituzione finanziaria circa i reali beneficiari di un trust, all'atto dell'apertura del conto. Ad esempio, nel caso in cui, all'apertura del conto, risulti un ente di beneficenza quale unico beneficiario discrezionale e, in seguito, l'ente di beneficenza venga sostituito con i reali beneficiari, senza informare l'istituzione finanziaria presso cui il conto è detenuto. La commercializzazione di una società che ha lo scopo di beneficiare automaticamente dello status di entità non finanziaria attiva nella giurisdizione di costituzione”*.

L'ipotesi appare invero un po' **estrema**. Un trust del genere, se redatto in Italia, presenterebbe dei **grossi profili di incertezza ai fini dell'applicazione dell'imposta di donazione** e dovrebbe anche fare i conti con il **divieto del mandato a donare di cui all'articolo 778 cod. civ.**, sempre

che tale sostituzione sia assegnata al *trustee*.

La [circolare 2/E/2021](#) segnala che per beneficiari del trust si intendono coloro che, al momento dell'apertura del conto, sono **titolari di diritti verso il trustee** o che lo diventano successivamente. E ciò anche per coloro che sono **titolari di diritti verso il trustee**, sebbene non inclusi nella categoria "beneficiari" definita nell'atto costitutivo. L'Agenzia mostra consapevolezza del fatto **che un soggetto potrebbe essere titolare di diritti di attribuzioni di somme**, magari al verificarsi di precise condizioni, pur non essendo tecnicamente espressamente qualificato come **beneficiario**. Tale tecnica redazionale degli atti permette, ad esempio, di **escludere taluni da diritti di nomina del guardiano ma non dal diritto di percezione di frutti o in generale di somme dal trust**.

La lettera D, punto 2 contempla i casi che coinvolgono **l'utilizzo di veicoli societari o accordi giuridicamente vincolanti che consentono di schermare il reale detentore di asset** non necessariamente produttivi di redditi di natura finanziaria (ad esempio proprietà immobiliari), che dunque non rientrano nel contesto della disciplina sullo **scambio automatico di informazione sui conti finanziari**.

L'Allegato A del D.M. annovera tra gli **esempi di meccanismi che utilizzano una struttura offshore opaca**, il caso del trust in cui **un trustee gestisce il trust in base alle istruzioni di un altro soggetto, non riconosciuto come trustee o protector in base all'atto costitutivo del trust**.

Potrebbe essere il caso in cui l'atto istitutivo del trust prevede che il *trustee*, per operare, sia tenuto a **chiedere forme di consenso o autorizzazioni più o meno intense a soggetti diversi dal guardiano**. La casistica potrebbe invero essere interpretata come la classica ipotesi del **trust interposto**. Ovviamente, ad avviso di chi scrive, **il problema ai fini della DAC6 si pone soprattutto se il trustee occulto è diverso dai soggetti che già sono identificati come titolari effettivi**.

AGEVOLAZIONI

Le modifiche al regime fiscale dei ristorni delle società cooperative

di Gennaro Napolitano

Seminario di specializzazione

OMESSI VERSAMENTI DI RITENUTE ED IVA 2020-2021: QUANDO È “GIUSTIFICATO”?

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

I [commi 42](#) e [43](#) dell'[articolo 1 L. 178/2020](#) (legge di bilancio 2021), intervenendo sull'[articolo 6, comma 2, D.L. 63/2002](#), hanno introdotto alcune **modifiche al regime fiscale** dei ristorni attribuiti ai **soci** di società cooperative.

In particolare, il [comma 42](#) prevede che per le **somme** attribuite ad **aumento del capitale sociale** nei confronti di **soci persone fisiche**, la **cooperativa** ha la **facoltà di applicare**, previa **deliberazione dell'assemblea**, la **itenuta** del **12,50%** a **titolo d'imposta** (in luogo di quella ordinaria al **26%**) all'atto della loro **attribuzione a capitale sociale**.

Tale **facoltà** è esercitata con il **versamento** della **itenuta**, da effettuare **entro** il giorno **16** del mese **successivo** a quello di **scadenza** del **trimestre** solare in cui è stata adottata la **deliberazione dell'assemblea**.

Lo stesso [comma 42](#) precisa che tra i **soci persone fisiche** non sono compresi gli **imprenditori** di cui all'[articolo 65, comma 1, Tuir](#), né i detentori di **partecipazione qualificata** ai sensi dell'[articolo 67, comma 1, lettera c](#)), dello stesso Testo unico.

Il [comma 43](#), invece, stabilisce che la **itenuta** del **12,50%** può essere applicata con i medesimi **termini e modalità** alle **somme** attribuite ad **aumento del capitale sociale** deliberate **anteriormente al 1° gennaio 2021** (data di entrata in vigore della L. 178/2020), in luogo della tassazione prevista dalla previgente normativa.

Sotto il profilo **civilistico**, i ristorni rappresentano un **istituto tipico** della **disciplina** delle **società cooperative** in forza del quale viene tradotto in **termini monetari** il **vantaggio mutualistico** conseguito dal **socio** con la **partecipazione** all'**attività** della **cooperativa**.

I **ristorni**, infatti, si concretizzano di regola in un **risparmio di spesa** nell'acquisto dei prodotti o

servizi della cooperativa ovvero tramite un **incremento della remunerazione** del prodotto o del lavoro conferito dai soci.

Il **ristoro**, quindi, costituisce lo strumento tecnico atto a misurare, in termini monetari, il **vantaggio mutualistico** per i soci derivante dai **rapporti di scambio** intrattenuti tra gli stessi e la cooperativa. In altri termini, “i **ristori** sono i **profitti netti** della cooperativa derivanti dall’attività con i soci attribuiti ai soci stessi in **proporzione** agli **scambi mutualistici** intercorsi con la cooperativa nel corso dell’anno” (cfr. [circolare 35/E/2008](#)).

Come precisato dalla **Corte di Cassazione** nella **sentenza n. 9513/1999** “i **ristori** (...) in sostanza, si traducono in un **rimborso** ai soci di parte del prezzo pagato per i beni o servizi acquistati dalla cooperativa (cooperative di consumo), ovvero in **integrazione** della retribuzione corrisposta dalla cooperativa per le prestazioni del socio (cooperative di produzione e lavoro)”.

L’[articolo 2545-sexies cod. civ.](#) prevede che:

- l’atto costitutivo determina i **criteri di ripartizione** dei **ristori** ai soci **proporzionalmente** alla **quantità** e **qualità** degli **scambi mutualistici**;
- le **cooperative** devono riportare **separatamente** nel **bilancio** i **dati** relativi all’**attività svolta con i soci**, distinguendo eventualmente le diverse **gestioni mutualistiche**;
- l’assemblea può deliberare la **ripartizione dei ristori** a ciascun socio anche mediante **aumento proporzionale** delle rispettive quote o con l’emissione di nuove azioni, in deroga a quanto previsto dall’[articolo 2525 cod. civ.](#), ovvero mediante l’emissione di strumenti finanziari.

In estrema sintesi, sotto il **profilo fiscale**:

- in capo alla **cooperativa** i ristori sono **deducibili** dal **reddito imponibile**, non costituiscono dividendi, e si distinguono da questi ultimi in quanto sono attribuiti in proporzione al valore dello scambio mutualistico tra soci e cooperativa e non in base al capitale conferito da ciascun socio – l’[articolo 12, P.R. 601/1973](#) (recante “*Disciplina delle agevolazioni tributarie*”), infatti, stabilisce che “per le **società cooperative** e loro **consorzi** sono ammesse in **deduzione** dal **reddito** le somme ripartite tra i soci sotto forma di **restituzione** di una parte del prezzo dei beni e servizi acquistati o di **maggior compenso** per i conferimenti effettuati. Le predette somme possono essere imputate ad incremento delle quote sociali”- la **deducibilità** dei **ristori** rappresenta, quindi, una **agevolazione** generalizzata per tutte le **cooperative**;
- per il **socio** in linea generale il **trattamento fiscale** del **ristoro** riflette la **natura** del **rapporto di scambio mutualistico** con la **cooperativa**.

Con specifico riferimento alla **tassazione dei ristori in capo ai soci percipienti**, nel caso in cui i **ristori** siano distribuiti mediante **aumento di capitale sociale**, si applica il regime di **“sospensione d’imposta”**, come introdotto dal ricordato [articolo 6, comma 2, D.L. 63/2002](#) (recante “*Disposizioni in materia di progressivo adeguamento ai principi comunitari del regime*

*tributario delle società cooperative”), in base al quale “le somme (...) destinate ad **aumento del capitale sociale** non concorrono a formare il **reddito imponibile** ai fini delle imposte sui redditi e il valore della produzione netta dei soci. Le stesse somme, **se imponibili** al momento della loro attribuzione, sono soggette ad imposta secondo la disciplina dell’articolo 7, comma 3, della legge 31 gennaio 1992, n. 59”, con conseguente applicazione della **itenuta a titolo di imposta con aliquota al 26%**.*

Come detto, i [commi 42 e 43](#) della **Legge di bilancio 2021** intervengono propria su tale ultimo **aspetto** della disciplina della **tassazione dei ristorni in capo al socio di società cooperative**, aggiungendo alcuni periodi alla fine del [comma 2](#) dell’**articolo 6 D.L. 63/2002** e riconoscendo alla **cooperativa la possibilità di applicare**, previa deliberazione dell’assemblea, la **itenuta del 12,50% a titolo d’imposta in luogo di quella ordinaria al 26%**.

AGEVOLAZIONI

L'istanza per gli investimenti agevolati in startup e Pmi innovative

di Clara Pollet, Simone Dimitri

Seminario di specializzazione

L'ATTIVITÀ DI COMPLIANCE FISCALE: STRUMENTI DI PREVENZIONE DELLE CONTESTAZIONI

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

Per i soggetti che **investono nel capitale sociale di una o più start-up innovative**, l'[articolo 38, comma 7, D.L. 34/2020](#), prevede una **detrazione dall'imposta linda sul reddito delle persone fisiche pari al 50% dell'investimento effettuato**, nei limiti del [Regolamento \(UE\) n. 1407/2013](#) della Commissione del 18 dicembre 2013. L'agevolazione è alternativa e prioritaria rispetto a quanto previsto dall'[articolo 29 D.L. 179/2012](#), per i soggetti che investono nel capitale sociale di una o più Pmi innovative, nei limiti del [Regolamento \(UE\) n. 1407/ 2013](#) della Commissione del 18 dicembre 2013.

L'investimento massimo in una o più start-up innovative non può eccedere, in ciascun periodo d'imposta, l'importo di 100.000 euro, mentre quello in una o più Pmi innovative, l'importo di 300.000 euro. L'investimento agevolato si applica ai **conferimenti in denaro** iscritti alla voce del capitale sociale e della riserva da sovrapprezzo delle azioni o quote delle start-up innovative e delle PMI innovative, nonché agli investimenti in quote degli organismi di investimento collettivo del risparmio. In caso di investimento in Pmi di ammontare superiore a euro 300.000, sulla parte eccedente tale limite il soggetto investitore, in ciascun periodo d'imposta, può **detrarre dall'imposta linda un importo pari al 30% di detta eccedenza**.

L'investimento deve essere mantenuto per **almeno tre anni**, pena la decadenza dal beneficio.

La definizione delle modalità di attuazione è stabilita dal decreto 28 dicembre 2020 e **prima dell'effettuazione dell'investimento da parte del soggetto investitore**, l'impresa beneficiaria delle agevolazioni **presenta istanza** tramite piattaforma informatica dedicata.

La piattaforma informatica per la presentazione delle istanze di "Incentivi fiscali in regime *de minimis* per investimenti in start-up e PMI innovative" è a cura del Ministero dello sviluppo economico ed è **attiva dal 1° marzo, ore 14,00**.

L'istanza deve essere trasmessa al Ministero prima dell'effettuazione dell'investimento nell'impresa beneficiaria da parte del soggetto investitore. La start-up o Pmi innovativa deve

essere **regolarmente iscritta nell'apposita sezione speciale del Registro imprese** al momento dell'investimento; pertanto, ai fini dell'agevolazione, il possesso di tale requisito deve essere comprovato alla data di trasmissione dell'istanza.

Per gli investimenti effettuati nel corso dell'anno 2020, ai fini del riconoscimento dell'incentivo in capo al soggetto investitore, l'impresa beneficiaria può **presentare l'istanza successivamente all'investimento stesso**, purché nel periodo compreso **tra il 1° marzo e il 30 aprile 2021**. Tale disposizione trova applicazione anche nel caso degli investimenti effettuati nelle more della data di attivazione della procedura.

La presentazione dell'istanza per il tramite della piattaforma informatica avviene **con Spid** e l'esito positivo degli accertamenti effettuati dalla stessa sono condizioni per la successiva fruizione dell'agevolazione, relativamente all'investimento effettuato da un soggetto investitore nell'impresa beneficiaria che presenta istanza.

Ai fini della fruizione delle agevolazioni fiscali, gli investimenti effettuati devono essere indicati dal soggetto investitore **nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui il soggetto stesso ha effettuato l'investimento**. Le agevolazioni spettano in ogni caso a condizione del rispetto di tutti i requisiti, adempimenti e condizioni previsti dal decreto.

L'accesso alla piattaforma informatica è **riservato al rappresentante legale dell'impresa beneficiaria**, come risultante dal Registro imprese. Per le imprese richiedenti amministrate da una o più persone giuridiche o enti diversi da persone fisiche, l'accesso alla piattaforma informatica può avvenire solo **previo accreditamento** degli stessi e previa verifica dei poteri di firma del legale rappresentante. A tale fine, dal legale rappresentante deve essere inviata, non più tardi del decimo giorno lavorativo antecedente alla data prospettata di presentazione dell'istanza, una specifica richiesta, mediante Pec, all'indirizzo dgpiipmi.supmin@pec.mise.gov.it, per **l'accreditamento del soggetto**, il cui accesso alla piattaforma informatica non sarà consentito nelle more del completamento della predetta verifica dei poteri di firma del legale rappresentante.

L'agevolazione fiscale è consentita per investimenti agevolati ai sensi del Regolamento *de minimis*, e spetta fino ad un ammontare massimo di aiuti concessi a titolo *de minimis* **non superiore a 200.000 euro** nell'arco di tre esercizi finanziari, secondo quanto stabilito dall'articolo 3, paragrafo 2, del Regolamento stesso.

Ai sensi di tale paragrafo 2, il massimale di aiuto per le imprese che operino nel settore del trasporto di merci non può superare 100.000 euro nell'arco di tre esercizi finanziari, e gli aiuti non possono essere utilizzati in ogni caso per l'acquisto di veicoli destinati al trasporto di merci su strada. Ai fini della **verifica del massimale** applicabile ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, del Regolamento *de minimis*, **la piattaforma informatica accerta i codici attività dell'impresa beneficiaria** risultanti presso il Registro imprese. Ai fini della verifica del rispetto dei massimali di aiuto, si applica la definizione di impresa unica prevista dall'articolo 2, paragrafo 2, del Regolamento *de minimis*.

L'importo dell'agevolazione fiscale di cui il soggetto investitore intende usufruire, da indicare **in sede di compilazione della domanda**, deve essere determinato tenuto conto di tutti gli aiuti accordati ai sensi del Regolamento *de minimis*, nell'arco dell'esercizio corrente e dei due esercizi finanziari precedenti, all'impresa beneficiaria ovvero all'impresa unica a cui appartiene l'impresa beneficiaria, ivi compresi gli **aiuti individuali non subordinati all'emanazione di provvedimenti di concessione o di autorizzazione** alla fruizione comunque denominati, che sono registrati nel Registro nazionale aiuti nell'esercizio finanziario successivo a quello della fruizione, e gli aiuti fiscali aventi medesime caratteristiche che sono registrati nel Registro nazionale aiuti nell'esercizio finanziario successivo a quello di presentazione della dichiarazione fiscale nella quale sono dichiarati.

Nei casi di **mancata effettuazione dell'investimento agevolato e/o rinuncia all'agevolazione fiscale**, dovrà essere presentata una istanza di rinuncia con azzeramento dell'importo di investimento e di aiuto, utilizzando apposito modulo debitamente compilato.